



Servizio di realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it

CIG 5476316EE9

Chiarimenti n.7: Deposito cauzionale sotto forma di assegno circolare

QUESITO N. 7: “In riferimento al deposito cauzionale provvisorio del 2% e definitivo del 10%, è possibile in alternativa alla fideiussione, depositare un assegno circolare del valore del 10%? Se sì, a chi deve essere intestato e con quali modalità”.

RISPOSTA N: 7: Sì, in quanto 1) l’assegno circolare costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute; 2) l’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006, al comma 2, riconosce all’offerente la scelta di costituire la cauzione in contanti.

Si ricorda che, a pena di esclusione, è necessario corredare l’offerta con l’impegno di un fideiussore a costituire il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8 del D. Lgs. 163/2006).

Gli assegni circolari (o l’assegno circolare) dovranno essere di natura “NON TRASFERIBILE” ed essere intestati a: “Istituto di Informatica e Telematica – Consiglio Nazionale delle Ricerche – PISA”. Nel caso di deposito cauzionale provvisorio essi dovranno avere una data di incasso con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso di deposito cauzionale definitivo presentato in sede di offerta essi dovranno avere una data di incasso con validità non inferiore all’intera durata presunta del contratto aumentata di 180 (centottanta) giorni, a partire dalla data di presentazione dell’offerta.

Inalterata rimane la facoltà della ditta di ridurre del 50% le somme impegnate quali depositi cauzionale qualora la ditta sia in possesso di certificazione di qualità ai sensi del D. Lgs. 163/2006.

F.to: Alberto Braggiotti - RUP